REGOLAMENTO (CEE) N. 1375/75 DELLA COMMISSIONE

del 29 maggio 1975

relativo alle condizioni per il riconoscimento delle associazioni di produttori del luppolo in Irlanda

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1696/71 del Consiglio, del 26 luglio 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo (1), modificato dall'atto relativo alle condizioni d'adesione e agli adattamenti dei trattati (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1351/72 della Commissione, del 28 giugno 1972, relativo al riconoscimento delle associazioni di produttori nel settore del luppolo (3), dispone all'articolo 2, paragrafo 1, che, per essere riconosciuta, un'associazione deve essere composta di almeno sette produttori ;

considerando che successivamente all'entrata in vigore del predetto regolamento la regolamentazione comunitaria in materia agricola è divenuta applicabile in Irlanda ;

considerando che in detto Stato esiste una sola regione produttrice di luppolo ; che il numero di produttori in tale regione è inferiore a sette ;

considerando che la situazione geografica dell'Irlanda non facilita l'adesione dei produttori irlandesi alle associazioni di produttori di altri paesi membri ; che i quattro produttori di cui trattasi adempiono peraltro tutte le altre condizioni prescritte dal regolamento (CEE) n. 1351/72 per la costituzione di un'associazione riconosciuta di produttori ;

considerando che onde evitare che detti produttori si trovino in una situazione di svantaggio rispetto agli altri produttori della Comunità, occorre derogare in favore dell'Irlanda alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1351/72, riducendo a tre il numero minimo di produttori necessario per costituire un'associazione ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il luppolo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

In Irlanda, in deroga all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1351/72, un'associazione di produttori può essere riconosciuta se è composta da almeno 3 produttori.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

(1) GU n. L 175 del 4. 8. 1971, pag. 1.
(2) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.
(3) GU n. L 148 del 30. 6. 1972, pag. 13.